

Rifiuti, ecco la platea del Sistri

Doppi oneri per chi tratta gli scarti generandone di nuovi

Pagina a cura
DI VINCENZO DRAGANI

Fuori dal Sistri i produttori iniziali di rifiuti pericolosi non organizzati in enti o imprese. Ma doppio obbligo di iscrizione (e di pagamento dei relativi contributi) per i nuovi produttori, ossia le imprese di gestione dei beni a fine vita che trattando rifiuti pericolosi ne creano di nuovi e diversi. Con circolare 1° ottobre 2013, diramata nella sua versione definitiva solo il giorno della partenza operativa del nuovo sistema di tracciamento telematico dei rifiuti, il minambiente ha offerto i primi chiarimenti sulla platea dei soggetti interessati dai nuovi adempimenti alla luce delle ultime novità in materia recate dal dl 101/13 (in corso di conversione in legge) mediante la riformulazione del dlgs 152/06 (Codice ambientale). L'atto interpretativo cerca di fare luce sia sul primo scaglione dei soggetti coinvolti dal Sistri (sostanzialmente trasportatori e gestori di impianti, obbligati dal 1° ottobre 2013) sia su quello che dovrà attivarsi nella seconda fase (produttori di rifiuti e operatori della regione Campania, in pista dal 3 marzo 2014).

Produttori iniziali di rifiuti pericolosi. In base al dlgs 152/06 (come riformulato dal dl 101/13) sono obbligati ad aderire al Sistri i «produttori iniziali di rifiuti pericolosi». Per il ministero sono tali i soggetti che producono esclusivamente rifiuti speciali (dunque, non urbani) pericolosi come conseguenza della loro «primaria attività professionale», comprese le imprese che trasportano quelli da loro stesse prodotti ex articolo 212, comma 8, del dlgs 152/06 (ossia, in piccole quantità) iscritte all'Albo gestori ambientali. Per tali soggetti, l'obbligo di adesione scatta solo il 3 marzo 2014, anche in relazione alle operazioni di deposito temporaneo e stoccaggio nel luogo di produzione così come per il citato trasporto dei propri rifiuti. A parere del ministero, sono invece da considerarsi esclusi dall'obbligo Sistri i produttori di rifiuti che non sono organizzati in enti o imprese. Ciò in quanto in base all'articolo 190, comma 8, del dlgs 152/06 (nella versione modificata dal 205/2010, in vigore solo dal 2 novembre 2013, ndr) «i produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in un'organizzazione di ente o impresa sono soggetti all'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico e vi adempiono attraverso la conservazione in ordine cronologico delle copie delle schede del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri)». Dunque, basterà loro conservare le copie loro

I chiarimenti ministeriali	
I soggetti obbligati (ex dl 101/2013 e dlgs 152/2006)	L'interpretazione data dalla circolare 1° ottobre 2013
Produttori iniziali di rifiuti pericolosi	Rientrano nella definizione, e sono obbligati al Sistri, i soggetti che: <ul style="list-style-type: none"> • producono rifiuti «speciali» pericolosi, • come conseguenza della loro «primaria attività professionale». Non sono invece obbligati al Sistri: <ul style="list-style-type: none"> • i produttori non organizzati in Enti o imprese; • salve le eccezioni stabilite per la Campania, i produttori di rifiuti «urbani», ancorché pericolosi.
Enti o imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale	Sono i soggetti che, salve le eccezioni previste per la Campania, raccolgono o trasportano rifiuti «speciali». In relazione al trasporto, rientrano nella definizione: <ul style="list-style-type: none"> • i soli soggetti che movimentano rifiuti pericolosi «prodotti da terzi»; • compresi i vettori stranieri che effettuano, a titolo professionale, trasporti all'interno del territorio italiano o in partenza da questo verso Stati esteri.
Enti o imprese di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi	L'attività di «commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi» è qui riferita sia ai rifiuti «speciali» che agli «urbani».
Nuovi produttori di rifiuti pericolosi	<ul style="list-style-type: none"> • Sono i soggetti che sottopongono i rifiuti pericolosi ad attività di trattamento ed ottengono nuovi rifiuti diversi da quelli trattati. • Tali soggetti devono iscriversi al Sistri sia nella categoria «gestori» che in quella «produttori».
Comuni e imprese di trasporto rifiuti urbani della Regione Campania	In relazione ai rifiuti «urbani», l'obbligo di iscrizione al Sistri riguarda solo tali comuni e imprese di trasporto.

rilasciate dal trasportatore cui conferiscono i rifiuti. Ancora per il minambiente, salve le eccezioni stabilite per la regione Campania, sono altresì fuori dall'obbligo Sistri i produttori di rifiuti urbani, ancorché pericolosi. Ciò in quanto, avverte l'ufficio, l'articolo 11, comma 3, del dl 101/13 in relazione ai rifiuti urbani limita l'obbligo Sistri ai comuni e imprese di trasporto del territorio della regione Campania.

Raccoglitori e trasportatori. Sempre in base al Codice ambientale sono tenuti al Sistri (dallo scorso 1° ottobre 2013) gli enti o imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale. Per il dicastero sono tali i soggetti che, salve le eccezioni previste per la regione Campania, raccolgono o trasportano soli rifiuti speciali (quindi, ancora una volta, non urbani). In relazione al trasporto, sottolinea l'Ambiente, sono tenuti al Sistri i soli soggetti che movimentano rifiuti pericolosi prodotti da terzi; e ciò indifferentemente se vettori nazionali e stranieri: l'obbligo scatta comunque per chi effettua, a titolo professionale, tra-

sporti all'interno del territorio nazionale o in partenza da questo verso stati esteri (trasporto transfrontaliero).

Gestori di rifiuti. Ancora in base al dlgs 152/06 (come riformulato dal dl 101/13) sono obbligati al Sistri gli enti o le imprese che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi. Il dicastero sottolinea che l'attività di commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi è qui riferita sia ai rifiuti speciali che agli urbani.

Nuovi produttori di rifiuti pericolosi. Per il ministero sono tali i soggetti che sottopongono i rifiuti pericolosi ad attività di trattamento ed ottengono nuovi rifiuti diversi da quelli trattati, per natura o composizione. Tali soggetti (e qui si comprende la logica di tale lettura) sono di conseguenza tenuti ad iscriversi al Sistri sia nella categoria «gestori» che in quella dei «produttori» ed a versare il contributo per ciascuna categoria di appartenenza in virtù di quanto disposto dal dm 52/11 (T.u. Sistri emanato in attuazione del dlgs 152/06).

Regione Campania. Sono obbligati al Sistri comuni e imprese di trasporto dei rifiuti urbani del territorio della regione Campania. Per il minambiente il tenore della disposizione (articolo 11, comma 3, del dl 101/2013) è tale da circoscrivere l'obbligo ai soli soggetti così territorialmente individuati.

Coordinamento tra soggetti Sistri e soggetti non Sistri. Fino al 3 marzo 2014, data di partenza del Sistri anche per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi, si verificherà inevitabilmente un disallineamento di gestione del flusso di informazioni tra questi e gli altri soggetti della filiera che già utilizzano il Sistri (dal 1° ottobre 2013). Perciò, chiarisce il ministero con la circolare in parola, nei rapporti tra produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi che non aderiscono preventivamente (su base volontaria) al Sistri e i trasportatori e gestori di rifiuti «già Sistri» si devono applicare le regole di coordinamento generali ex articolo 14, dm 52/11. Ciò comporta che: i citati produttori di rifiuti (non Sistri) devono comunicare

ai trasportatori (Sistri) i dati necessari per la compilazione della scheda di movimentazione (la versione Sistri dello storico formulario di trasporto), firmarne le copie stampate e conservarne una controfirmata per cinque anni; i trasportatori di rifiuti non Sistri (evidentemente quelli che movimentano propri rifiuti) devono comunque utilizzare il tradizionale formulario di trasporto ex dlgs 152/06; i gestori (Sistri) degli impianti che ricevono i rifiuti devono stampare e trasmettere ai produttori di cui sopra la scheda di movimentazione completa (al fine di attestare l'assolvimento degli obblighi di corretta gestione dei rifiuti), e se ricevono i rifiuti da trasportatori con formulario devono riportarne il codice nel campo «Annotazioni» della propria registrazione cronologica.

L'adesione volontaria. Il ministero ricorda che nella logica del dlgs 152/06 (come riscritto dal citato dl 101/13) non sono obbligati ad aderire al Sistri: i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi; gli enti e le imprese che effettuano attività di gestione dei rifiuti non pericolosi; i trasportatori di rifiuti urbani del territorio di regioni diverse dalla Campania. Tali soggetti, avverte l'ufficio, possono aderire su base volontaria in qualsiasi momento, così come poi tornare in qualsiasi momento al sistema cartaceo.

Le novità in arrivo. A pronunciare le prossime parole sul Sistri sarà la legge di conversione del dl 101/13, attesa entro la fine del mese di ottobre. Legge con la quale, annuncia il minambiente nella circolare 1° ottobre 2013, potrà arrivare un ampliamento del periodo «doppio binario» (attualmente della durata di un mese dallo scattare dei termini di operatività del Sistri), periodo nel corso del quale si deve adempiere anche agli obblighi di tracciamento tradizionale dei rifiuti (con registri e formulario) e non trovano applicazione le sanzioni per la violazione dei nuovi obblighi (periodo in scadenza, in relazione alle diverse platee dei soggetti obbligati, rispettivamente il 1° novembre 2013 ed il 3 aprile 2014).

A tutela degli operatori impegnati nell'uso di chiavette usb e black box (per comunicare i dati dei rifiuti gestiti al server dello Stato e tracciarne con il satellite il trasporto), lo ricordiamo, vige comunque l'istituto del ravvedimento operoso previsto dall'articolo 260-bis del Dlgs 152/2006, istituito in base al quale «non risponde delle violazioni amministrative (ndr: relative al Sistri) chi, entro 30 giorni dalla commissione del fatto, adempie agli obblighi previsti dalla normativa relativa al sistema informatico di controllo (...)